

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 23 ottobre 2025 in Treviso (TV), presso la sede di Confindustria Veneto Est in Piazza delle Istituzioni n. 11, si sono incontrati:

- la Società **LABEL - STORE INDUSTRIES S.R.L.** (di seguito anche 'Società' o 'Azienda'), avente sede legale in Colle Umberto (TV), via Del Lavoro n. 45, rappresentata da Giuseppe Papa, con l'assistenza di Confindustria Veneto Est in persona di Carlo Geronazzo,

e

- l'Organizzazione Sindacale, FISTEL-CISL Veneto, in persona di Massimo Bellio,

di seguito congiuntamente tra loro denominati anche le 'Parti'.

Premesso che:

- la Società opera nei settori dell'abbigliamento, delle calzature, della valigeria e della gioielleria, occupandosi, in particolare, di svariate lavorazioni su pelle, plastica e simili (a titolo esemplificativo: stampa a caldo, ricamo, laser, serigrafia, micro-iniezione e alta frequenza);
- nel contesto della crisi che sta da tempo coinvolgendo il mercato cui si rivolge la Società e che ha determinato una progressiva contrazione dei volumi prodotti e della redditività aziendale, la Società ha da ultimo registrato un ulteriore calo degli ordini acquisiti e conseguentemente degli articoli da produrre, già peraltro in costante riduzione nel corso dell'ultimo anno;
- la Società, considerate la riduzione dei volumi ed altresì le minori esigenze operative, si è trovata nella necessità di operare una serie di interventi - tra cui un massivo ricorso alla C.I.G.O. ed un sostanziale blocco del turn-over - volti ad adeguare la propria struttura alla ridotta attività di produzione e vendita; tali interventi, miranti all'efficientamento della struttura, hanno perseguito il fine di ridurre tutti i costi di gestione e, quindi, anche il costo del personale;
- ad oggi - nonostante i sopra descritti interventi adottati ed anche a causa dell'ingravescente situazione - atteso che non è presumibile che nel breve periodo possa verificarsi una pur auspicata inversione di tendenza del mercato di riferimento, tale da garantire la piena occupazione, si manifesta un esubero di n. 16 (sedici) dipendenti;
- la Società, confermando tutte le ragioni che determinano l'eccedenza di personale, al fine di gestire detto esubero, si è dichiarata sin da subito disponibile ad utilizzare l'istituto del contratto di solidarietà previsto dall'art. 21, D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, a condizione che non si verifichino problemi tecnico-organizzativi e produttivi e senza oneri, diretti ed indiretti a suo carico in conseguenza dell'orario di lavoro, diversi da quelli convenuti con il presente contratto, e ciò sia in caso di approvazione del contratto di solidarietà sia in caso di mancato riconoscimento dello stesso;

tutto ciò premesso,

le Parti concordano quanto segue.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e devono qui intendersi trascritte, contribuendo altresì a chiarirne il significato.

Al fine di gestire l'esubero complessivo - derivante dai fattori sopra esposti - dei n. 16 (sedici) dipendenti di cui in premesse, le Parti concordano di fare ricorso al contratto di

solidarietà e – a tal fine – sottoscrivono il presente

CONTRATTO di SOLIDARIETA' DIFENSIVO

- 1) Le Parti concordano la riduzione dell'orario di lavoro, con le modalità sotto stabilite e precisate, con richiesta del contratto di solidarietà, secondo quanto previsto dall'art. 21, D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

Il contratto di solidarietà potrà essere utilizzato per tutti i dipendenti occupati presso l'unità produttiva di Colle Umberto (TV), sita in via Del Lavoro n. 45, compatibilmente con la fungibilità delle diverse professionalità al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività richieste ai diversi reparti / aree / servizi / gruppi di lavoro interessati.

- 2) Con riferimento a quanto sopra definito, la Società precisa di applicare il vigente CCNL c.d. Grafici Industria, per i dipendenti delle aziende grafiche, editoriali, digitali ed affini, con il seguente orario di lavoro settimanale, per i n. 42 (quarantadue) dipendenti, con qualifica diversa da quella dirigenziale e in possesso del requisito soggettivo dell'anzianità minima di effettivo lavoro utile ai fini della fruizione del trattamento di solidarietà - di cui n. 33 (trentatré) operai/apprendisti operai e n. 9 (nove) impiegati/apprendisti impiegati - attualmente occupati presso la predetta unità:

- per n. 42 (quarantadue) dipendenti a tempo pieno (di cui n. 29 (ventinove) operai, 4 (quattro) apprendisti operai, n. 8 (otto) impiegati e n. 1 (uno) apprendista impiegato): n. 40 ore settimanali, distribuite su n. 5 giorni lavorativi di n. 8 ore ciascuno;

Il divisore orario mensile è pari a 173 per operai e 170 per impiegati.

- 3) In attuazione del presente accordo, è quindi possibile assorbire il predetto esubero di n. 16 (sedici) unità, riducendo l'orario di lavoro di tutti i n.42 (quarantadue) dipendenti beneficiari, aventi i requisiti soggettivi per la fruizione del trattamento di solidarietà ed effettivamente in forza alla data di decorrenza del contratto di solidarietà, tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive, con richiesta di intervento del contratto di solidarietà.

La riduzione dell'orario di lavoro, in misura congrua rispetto a quanto riportato in premesse, varrà mediamente il 50 % dell'orario di lavoro aziendale e sarà effettuata su base giornaliera oppure settimanale oppure mensile (quadrissettimanale), con le seguenti modalità:

- per n. 42 (quarantadue) dipendenti a tempo pieno, sarà pari a n. 80 ore su base quadrissettimanale, escludendosi - salvo per casi particolari e per motivazioni legate a specifiche esigenze aziendali - che la programmazione delle giornate in cui è prevista prestazione lavorativa preveda una occupazione non inferiore a 4 ore, da svolgersi comunque di massima in fascia mattutina secondo la attuale organizzazione oraria.

I nominativi dei dipendenti interessati dalle riduzioni di orario con contratto di solidarietà sono riportati nella scheda allegata al presente accordo (Allegato 1), di cui costituisce parte integrante.

L'applicata riduzione di orario potrà determinare una diversa distribuzione delle mansioni negli uffici / reparti / aree per consentire il bilanciamento dell'attività e, per quanto possibile, un'uniformità di orari.

L'orario individuale di inizio e fine lavoro potrà, tuttavia, essere distribuito in modo differenziato in relazione alle esigenze produttive e organizzative; a tale riguardo,

le Parti precisano, per quanto possa occorrere, che la distribuzione differenziata dell'orario non costituisce lavoro a turni.

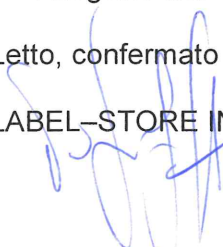
Le Parti si danno atto che le riduzioni di orario come sopra individuate sono indicative e basate sulle attuali previsioni di attività futura. Le stesse percentuali di riduzione, quindi, potranno variare in aumento o diminuzione, per esigenze tecniche, organizzative e/o produttive, nonché in relazione ai tempi richiesti dal mercato di riferimento, fermo restando che - come previsto dall'art. 21, comma 5, D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e ss.mm.ii. - la riduzione media oraria non sarà comunque superiore alla misura dell'80% dell'orario giornaliero o settimanale o mensile (quadrisettimanale) dei dipendenti interessati dal contratto di solidarietà. Resta in ogni caso confermato che, per ciascun dipendente interessato dal contratto di solidarietà, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non potrà essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo per il quale il presente contratto è stipulato (inteso come media di riduzione nell'arco dell'intero periodo per ciascun dipendente, ai sensi dell'art. 21, comma 5, D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, ed a mente della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 gennaio 2022, n. 1, § 12.c).

- 4) Le riduzioni di orario come sopra concordate decorreranno dal 27 ottobre 2025, per la durata di n. 12 (dodici) mesi, sino al 26 ottobre 2026, salvo eventuali proroghe e/o diverse pattuizioni tra le Parti.
- 5) Il numero dei dipendenti in riduzione d'orario con contratto di solidarietà potrà variare, da un lato, in funzione dell'andamento delle esigenze di lavoro e di rientro delle persone in maternità o altrimenti assenti e, dall'altro lato, in funzione delle dimissioni e/o di altre cause di cessazione del rapporto di lavoro, come da successivo capoverso; parimenti in caso di cessazioni del rapporto di lavoro o di accesso ai periodi di congedo di maternità o di congedo parentale e/o per altre cause di assenza di dipendenti con prestazione ad orario ridotto, si potrà dar luogo all'aumento dell'orario degli altri dipendenti, dello stesso ufficio / reparto / area, in solidarietà in possesso della qualifica e professionalità necessarie.
- 6) Le Parti convengono espressamente che la riduzione dell'orario con contratto di solidarietà verrà comunicata al personale indicativamente entro la mattina di venerdì per la settimana che succede, salvo che, per esigenze produttive, organizzative o sostitutive, la Società non debba modificare tale programma orario: in tal caso al personale verrà garantito il massimo preavviso possibile.
Resta inteso e precisato che le eventuali ore di lavoro prestate, eccedenti l'orario ridotto, secondo le diverse articolazioni possibili, e nei limiti del normale orario contrattualmente previsto, non daranno titolo alla corresponsione della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario e/o supplementare, ma comporteranno esclusivamente la corresponsione della retribuzione ordinaria contrattuale, con una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 21 sopra richiamato.
- 7) Viene espressamente convenuto e precisato che la riduzione dell'orario di lavoro comporterà in ogni caso per la Società il riproporzionamento di tutti gli oneri (contrattuali, retributivi, istituti diretti, indiretti, differiti e quant'altro) che, al pari del TFR, saranno accantonati secondo i criteri di maturazione previsti nel rispetto della normativa legale e contrattuale applicata. Nei casi in cui il dipendente rimanga assente per altri eventi insorti durante il periodo di riduzione d'orario (a titolo esemplificativo, per malattia), troveranno applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e comunque alla vigente normativa legale.

- 8) Posto che la Società anticiperà ai dipendenti, per conto dell'INPS, il trattamento di integrazione salariale una volta autorizzato, resta inteso tra le Parti che, in attesa dell'autorizzazione ministeriale, ai dipendenti in riduzione d'orario con contratto di solidarietà, la Società riconoscerà, a titolo di prestito non oneroso, un importo mensile corrispondente indicativamente al trattamento individuale mensile di integrazione salariale spettante, che verrà recuperato nel momento in cui l'INPS avrà reso noto l'esito della domanda.
- 9) In caso di reiezione dell'istanza di contratto di solidarietà, o qualora dovesse comunque emergere che non sussistono le condizioni per il riconoscimento, le Parti daranno urgentemente luogo ad un incontro per individuare gli strumenti per gestire il personale ad orario ridotto.
- 10) Le Parti daranno luogo ad incontri periodici trimestrali per monitorare l'andamento della riduzione d'orario con richiesta di riconoscimento del contratto di solidarietà ed esaminare eventuali problemi che dovessero verificarsi.
- 11) Il presente accordo costituisce a tutti gli effetti un 'contratto collettivo aziendale' avente efficacia generalizzata, in quanto stipulato in attuazione del combinato disposto di cui all'art. 21, D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, ed all'art. 51, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Le Parti concordano, altresì, per quanto occorrer possa, sull'avvenuto esperimento della procedura di consultazione sindacale.

Allegato: c.s.

Letto, confermato e sottoscritto.


LABEL-STORE INDUSTRIES S.r.l.


CONFINDUSTRIA VENETO EST


FISTEL-CISL Veneto